



COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
Settore Amministrativo e Servizi Sociali

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI ED EROGAZIONI ECONOMICHE ED
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE IN
FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30 maggio 2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto	Pag. 3
Art. 2 - Finalità	Pag. 3
Art. 3 – Destinatari dei servizi	Pag. 3
Art. 4 - Modalità di accesso	Pag. 4
Art. 5 - Criteri per la definizione dello stato di disagio	Pag. 5
Art. 6 – Requisiti di accesso agli interventi economici	Pag. 5
Art. 7 – Tipologia di intervento:	Pag. 5
a) contributo economico ordinario	Pag. 6
b) contributo economico straordinario	Pag. 6
c) voucher sociale	Pag. 7
Art. 8 – Entità del contributo	Pag. 7
Art. 9 – Motivi di esclusione	Pag. 8
Art. 10 – Monitoraggio e verifiche	Pag. 8
Art. 11 – Attribuzione dei punteggi	Pag. 8
Art. 12 - Trattamento dei dati personali	Pag. 9
Art. 13 – Azione di rivalsa per contributi indebiti	Pag. 9
Art. 14 - Ricorso	Pag. 10
Art. 15 - Finanziamento degli interventi	Pag. 10
Art. 16 – Norme finali	Pag. 10
Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento	Pag. 10
Art. 18 – Norme di rinvio	Pag. 10

ART. 1 - OGGETTO.

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e le modalità per la concessione degli interventi di sostegno economico a favore delle persone singole e delle famiglie che si trovano in situazione di necessità correlata ad un grave momento di difficoltà del proprio ciclo di vita.

L'intervento è uno strumento del Servizio Sociale e rientra nel più globale progetto d'intervento a favore della persona, finalizzato a stimolare e potenziare le risorse presenti nell'individuo e nel suo nucleo familiare al fine di favorirne il processo di responsabilizzazione e tutela degli interessati.

L'intervento di sostegno economico sarà erogato a seguito di valutazione da parte del Servizio Sociale comunale che valuterà – con apposita relazione interna- ogni singola situazione in rapporto alle circostanze concrete di vita e alle risorse reali o potenziali nonché di rete degli interessati, ciò al fine di concordare con la persona la realizzazione di un effettivo progetto di intervento volto alla prevenzione, al superamento dello stato di bisogno derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Gli interventi di cui al presente regolamento vengono erogati nel rispetto dei principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza sanciti dalla Costituzione italiana che trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*”;
- Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante “*Sistema integrato dei servizi alla persona - Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)*”;

Il presente Regolamento recepisce anche il D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, quale strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a prestazioni economiche erogate dal Comune.

L'accesso ai contributi è determinato da una soglia ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

ART. 2 - FINALITÀ.

Con il presente Regolamento il Comune di Olzai persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari, di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi sono da considerarsi temporanei e finalizzati a:

- prevenire e superare il disagio, la marginalità e l'esclusione sociale, laddove l'insufficienza del reddito del singolo o del nucleo familiare determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari;
- promuovere l'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio e la valorizzazione delle organizzazioni del volontariato della comunità locale;
- tutelare le persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi territoriali, domiciliari e residenziali, al fine di evitare l'istituzionalizzazione.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, bensì hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

Pertanto, gli interventi in parola vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano singoli e nuclei familiari, ossia vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

ART. 3 - DESTINATARI DEI SERVIZI.

I destinatari delle prestazioni sono individuati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 328/2000 e della Legge Regionale n. 23/2005 e s.m.e i.:

- a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti sul territorio comunale in situazione di bisogno.

Il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone temporaneamente presenti, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO.

Gli interventi di natura economica sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo, quali contributi e agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché servizi presenti sul territorio.

Ove possibile, il Servizio Sociale coinvolge i parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, conviventi e non conviventi, affinché possano assumere diretta responsabilità nel far fronte alla situazione di disagio manifestata dal proprio familiare.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 Codice Civile, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

I soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, devono inoltrare all'Ufficio di Servizio Sociale comunale l'istanza redatta su apposito modulo predisposto dallo stesso ufficio; la richiesta avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità;
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente, in corso di validità;
- ogni altra documentazione utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda e necessario ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;

Nel caso di contributo economico straordinario è inoltre richiesta la documentazione relativa all'eventuale spesa da effettuare e/o effettuata.

La richiesta di contributo può pervenire anche su proposta dell'Assistente Sociale.

Il richiedente è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando la necessaria documentazione integrativa.

Il contributo non potrà essere concesso se, secondo la valutazione dell'Assistente sociale, la salute, l'età e le circostanze permettono alla persona di mantenere sé stessa e il proprio nucleo familiare o se il tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare risulta più elevato rispetto alla situazione reddituale dichiarata.

In caso di debiti nei confronti del Comune, l'eventuale contributo economico dovrà essere utilizzato al fine di coprire, anche parzialmente, gli stessi. È fatta salva la possibilità di derogare al presente principio per gravi situazioni opportunamente documentate e su valutazione dell'Assistente Sociale.

Il contributo può essere erogato al richiedente o al soggetto creditore.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti ed esaminati dal Servizio Sociale nella persona dall'Assistente Sociale incaricata che curerà il completamento della pratica con una approfondita indagine

sociale attraverso i metodi e le tecniche proprie della professione.

Al termine dell'istruttoria il contributo verrà assegnato con apposita determinazione del servizio sociale dell'ente nel rispetto delle norme in materia di privacy.

Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia in possesso dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo allo stesso verrà dato riscontro con apposita comunicazione scritta del servizio sociale nella quale verranno specificate le motivazioni del diniego.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, e/o anche a campione, procederà a idonei controlli, in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, anche per il tramite degli Enti preposti per competenza. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all'Autorità Giudiziaria.

ART. 5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLO STATO DI DISAGIO.

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale ovvero il titolo che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.

Per stato di disagio si intende la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie;
- incapacità di provvedere a sé stessi;
- presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali;
- presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
- riflessi economici derivanti dalla situazione sociale (solitudine, vedovanza, separazione, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta e misera, ecc.);
- riflessi economici derivanti dalla situazione sanitaria (gravi malattie da comprovare mediante certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica).

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale che opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili dirette ed indirette.

ART. 6 - REQUISITI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI.

I requisiti e le soglie di accesso, come di seguito individuati, costituiscono il parametro di riferimento per tutti gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento.

Per l'assegnazione dei contributi di assistenza economica, il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il reddito base è definito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.

All'Indicatore della situazione reddituale ISEE vanno aggiunti:

- i sussidi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati rivolti a sostegno del reddito;
- altre entrate a qualunque titolo percepite e da chiunque erogate.

Pertanto per il calcolo del reddito familiare si terrà conto anche dei seguenti redditi:

- reddito come da valore dell'ISEE (sulla base dell'imponibile IRPEF con aggiunte o detrazioni relative al patrimonio immobiliare e mobiliare, alla casa di abitazione, etc.);
- pensioni a qualunque titolo erogate, comprensive di ogni possibile integratore di natura economica, anche se non assoggettabili all'IRPEF;
- contributi che, comunque, affluiscono al nucleo (assegno unico, assegno di maternità, ecc.) anche se non assoggettabili all'IRPEF;

Nella medesima valutazione sono considerate le eventuali altre risorse economiche e le spese non rilevate dall'ISEE, quali:

- possesso di particolari beni fungibili di rilevante valore economico (quali, a titolo esemplificativo, automobili, altri mezzi di trasporto e elettrodomestici non di prima necessità);
- agevolazioni tariffarie per servizi;
- indennità o entrate a qualsiasi titolo percepite;
- spese straordinarie per interventi primari e necessari.

ART. 7 - TIPOLOGIA INTERVENTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Le tipologie di sostegno economico sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) contributo economico ordinario;
- b) contributo economico straordinario;
- c) voucher sociale.

a) CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO.

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del singolo o del nucleo familiare che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali di vita, per la presenza di gravi malattie, età avanzata, condizioni di solitudine, estrema marginalità, totale mancanza di reti familiari, presenza di figli minori.

Si tratta, in particolare, di persone e/o nuclei familiari connotati da marcata fragilità e con problematiche di grave disagio sociale, relazionale e familiare che afferiscono ai vari servizi socio - sanitari territoriali.

Il contributo economico ordinario si colloca come uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto, concordato con il richiedente, e teso al raggiungimento dell'autonomia.

Gli interventi economici disciplinati dal presente punto sono attivati sulla base di un progetto individualizzato elaborata dal Servizio Sociale insieme al cittadino interessato e al suo nucleo familiare e da questi espressamente e formalmente condiviso.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un intervento economico continuativo, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse.

- Per la determinazione dello stato di bisogno finalizzata alla stesura del PAI occorre pertanto considerare:
- la situazione sociale, tenendo conto dei vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza ecc.;
 - il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura;
 - le risorse a disposizione del nucleo familiare (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone compresi redditi esenti irpef);
 - la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
 - il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e/o il suo nucleo familiare e le spese necessarie per far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

Il PAI prevede l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, finalizzati al superamento delle condizioni di bisogno prevedendo l'attivazione di interventi di accompagnamento a vari livelli, come a titolo esemplificativo:

- contributi per un supporto finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale;
- spese finalizzate alla partecipazione ad esperienze formative per l'acquisizione di competenze minime necessarie per vivere il più possibile autonomamente;
- contratti di locazione di nuova stipula (con particolare riferimento a persone che sono ospitate in struttura o che si trovano in condizioni abitative inadeguate).
- spese per frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale.

Per ogni erogazione il Servizio Sociale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto al progetto individuale concordato e sottoscritto dalle persone coinvolte.

Il contributo economico ordinario verrà erogato in base a tempi e le modalità previsti dal PAI e, comunque, fatta salva la disponibilità di bilancio dell'Ente.

b) CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.

Il contributo economico straordinario è concesso, *una sola volta nel corso dell'anno*, nel caso in cui si verificano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

L'intervento è attuato al fine di superare bisogni di carattere urgente e contingente inerenti particolari ed eccezionali esigenze del singolo e del nucleo familiare, ma solo in presenza di valutazioni dei singoli casi effettuate dal servizio sociale.

Il contributo economico, qualora concesso, sarà di importo pari al 70% della spesa da sostenere e

comunque non superiore ad un importo massimo di € 1.500,00.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti casistiche:

- abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- periodo di detenzione;
- rimborso spese funerarie;
- necessità di pagamento o ripristino delle utenze essenziali (servizio elettrico, idrico e di riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- spese eccezionali per gravi malattie che comportino spese sanitarie e/o per l'acquisto di farmaci, latte artificiale, presidi medici - sanitari e alimenti per patologie specifiche secondo prescrizione medica non coperti dal SSN;
- spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- sfratto in presenza di minori, persone con disabilità, invalidi, anziani o altri soggetti in condizione di estrema fragilità;

Ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata.

Il contributo straordinario potrà essere erogato nel corso del medesimo anno anche nel caso in cui l'utente abbia beneficiato di altre forme di contributo.

Si precisa che nel caso di defunto indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, nonché a coloro, i cui familiari sono irreperibili o se questi hanno rinunciato all'eredità, è l'Amministrazione Comunale a doversi far carico delle spese funebri giusto quanto stabilito dall'art. 1 - comma 7 bis - della Legge n. 26/2001.

c) VOUCHER SOCIALE.

Qualora il richiedente abbia difficoltà nella gestione del contributo l'assistente sociale può erogarlo sottoforma di vouchers sociali, consistenti in buoni cartacei o digitali, spendibili presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, presenti sul territorio comunale, da parte di soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento.

Il voucher è finalizzato a promuovere pari opportunità di accesso all'acquisto di beni di prima necessità, attraverso una riduzione degli ostacoli di tipo economico.

Il Voucher è un titolo nominativo, consente di acquistare prodotti di prima necessità presso esercizi accreditati, il cui elenco è fornito al richiedente, e rappresenta una modalità di erogazione sia dei contributi ordinari che di quelli straordinari.

I vouchers sono spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:

- prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche;
- buoni pasto;
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi da maquillage;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese sanitarie /riabilitative (acquisto occhiali, ecc.);
- articoli di cancelleria e cartoleria, a garanzia del diritto allo studio.

L'importo del voucher, varia sulla base della valutazione da parte dell'assistente sociale della situazione socio-economica, dei componenti del nucleo e delle difficoltà contingenti sulla base del programma assistenziale individualizzato.

Ogni nucleo familiare può concorrere all'assegnazione di voucher con una sola domanda, anche se composto da più persone in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 8 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO.

L'entità del contributo dipende dal valore ISEE del nucleo familiare e dalla valutazione dell'assistente sociale, è concesso nelle seguenti misure:

Punteggio conseguito	Importi mensili
Oltre 40 punti	300,00

Da 34 a 39 punti	250,00
Da 28 a 33 punti	200,00
Da 24 a 27 punti	150,00
Sotto i 23 punti	100,00

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Motivi di esclusione dal contributo possono essere:

- il rifiuto a proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente l'intervento, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente, quale ad esempio l'uso dei risparmi sotto qualsiasi forma (depositi bancari, titoli di stato, ecc.), progetti di tirocinio e/o lavorativi, attività di volontariato;
- la mancata adesione al PAI;
- reddito complessivo del nucleo familiare superiore alla soglia indicata nella tabella del seguente art. 11 punto B;
- nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità con patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, superiore a €. 20.000,00 o con patrimonio mobiliare ISEE superiore a €. 3.000,00;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.) ed in grado di provvedere al sostentamento del familiare bisognoso;
- il diritto a provvidenze da parte di altri enti esigiti o esigibili;
- qualora, a seguito di istruttoria condotta dall'Assistente Sociale, il tenore di vita del richiedente risulti superiore a quello dichiarato. Il coinvolgimento della rete familiare viene effettuata dall'Assistente Sociale, per quanto possibile, nell'ambito del rapporto fiduciario con l'utente e previa autorizzazione dello stesso.

Le domande di contributo economico, a prescindere dalla fascia di reddito nella quale si colloca il richiedente, non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso di ultima generazione (cellulari, televisori, autoveicoli, ecc.) o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

Il ricorso alle prestazioni economiche del presente Regolamento, hanno carattere integrativo e di supporto e non sostitutivo del reddito familiare pertanto non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il provvedimento di diniego in relazione alle domande pervenute, ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente regolamento ovvero di accoglimento della richiesta, verranno comunicati per iscritto all'interessato.

ART. 10 - MONITORAGGIO E VERIFICHE.

Il Servizio Sociale ha il compito di dare attuazione all'esecuzione delle norme del presente regolamento e di attivare gli strumenti organizzativi necessari per consentire la tempestività e l'efficacia degli interventi di sostegno economico.

Per tutta la durata dell'erogazione degli interventi di sostegno economico previsti nel presente regolamento, il Responsabile del Servizio Sociale disporrà, tramite l'Assistente Sociale, il monitoraggio e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del provvedimento assistenziale, con l'obbligo di assumere atti motivati di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite.

ART. 11 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il Servizio Sociale Professionale verifica i requisiti di accesso delle domande e attribuisce il contributo in relazione alla composizione del nucleo familiare e alla condizione reddituale come di seguito indicato:

A - Situazione familiare	
Nucleo familiare	Punti

Persone che vivono sole	3
Nucleo familiare con n. 2 componenti	4
Nucleo familiare composto da n. 3 componenti	5
Nucleo familiare con n. 4 e più componenti	6
Nucleo familiare con figli minori di età fino a 3 anni	7
Nucleo familiare con figli minori di età fino da 3 a 5 anni	6 per ogni figlio
Nucleo familiare con figli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo o comunque con figli di età fino ai 26 anni iscritti alle scuole superiori o all'università	8 per ogni figlio
Nucleo familiare con persone non autosufficienti (disabili con riconoscimento ex L. n.104/1992	2 per ogni persona disabile

I sopra elencati punteggi possono essere accumulati.

B - Situazione reddituale	
ISEE	Punti
€ 0 - € 1.000,00	20
€ 1.001 - € 2.000	16
€ 2.001 - € 3000	14
€ 3.001 - € 4.000	10
€ 4.001 - € 5.000	6
€ 5.001 - € 6.000	4
€ 6.001 - € 7.000	2

E' consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell'I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a € 15.000,00;

Ulteriori punteggi verranno attribuiti sulla base delle situazioni soggettive sotto elencate:

Condizione abitativa	Punti
Abitazione di proprietà, usufrutto, comodato d'uso gratuito, in locazione agevolata (AREA, ecc.)	0
Abitazione di proprietà con mutuo	1
Abitazione in locazione	2

Adeguatezza alloggio	Punti
Abitazione adeguata	0
Abitazione adeguata ma poco idonea al nucleo (presenza di barriere architettoniche, piccoli spazi, ecc.)	1
Abitazione con rilevanti carenze strutturali e/o inadeguata (fatiscente, malsana, ecc.)	3

Risorse presenti nel contesto vitale	
Presenza parenti tenuti all'obbligo alimentare (art. 433 cc) in grado di fornire aiuto economico e materiale	0 punti
Persona senza alcun aiuto economico e materiale da parte di terzi	3 punti

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali delle persone richiedenti un intervento di sostegno economico di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy (D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del Reg. UE 679/2016).

Tutti gli uffici coinvolti nella concessione ed erogazione degli interventi di cui al presente Regolamento sono tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa, cui conseguono sanzioni disciplinari.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olzai nella persona del Sindaco Pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 13 - AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITI.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, o per la perdita di requisiti, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per false dichiarazioni.

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 14 - RICORSO.

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia di ricorsi amministrativi e giurisdizionali

ART. 15 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI.

Le prestazioni economiche saranno assicurate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, in sede di predisposizione di bilancio, tenuto conto delle disponibilità dell'Ente e del fabbisogno rilevato dall'Ufficio nell'anno precedente.

ARTICOLO 16 - NORME FINALI

La Giunta Comunale:

- può aggiornare gli importi ed i limiti di reddito sulla base dell'indice ISTAT (FOI) e al mutare del costo della vita;
- può, sulla base di specifica istruttoria, volta a valutare gli impatti economico - finanziari delle scelte assunte, aggiornare/modificare con riferimento agli interventi economici la soglia ISEE di accesso;

trascorso un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, provvederà a verificare la corretta attuazione, proponendo al Consiglio Comunale le disposizioni integrative e correttive eventualmente necessarie.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili. Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

ART. 18 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non esplicitamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali che regolano la materia.